



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO GESTIONE OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE



Adottato con deliberazione C.C.
n. 37 in data 26 novembre 2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Perosa Argentina, nel rispetto delle norme contenute negli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile.

Art 2 - Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti ritrovati nel territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nelle norme del vigente Codice della Strada, approvato con il Decreto Legislativo 20 aprile 1992 n. 285 e nelle specifiche leggi che regolano la materia dei rifiuti;
 - b. agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rifiuto;
 - c. ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui gestione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 3 – Consegna, accettazione e registrazione degli oggetti

1. Chiunque, trovando un oggetto del quale ignori il proprietario deve consegnarlo all'ufficio di polizia locale del Comune al quale spetta il compito di ricevere, catalogare e custodire tutti i beni mobili smarriti a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
2. Gli oggetti rinvenuti, ad eccezione di oggetti privi di valore commerciale come penne, pettini, agendine anonime, chiavi, vestiti usati, dovranno essere registrati e accompagnati da un verbale di ritrovamento con descrizione dell'oggetto, delle circostanze del ritrovamento e delle generalità del ritrovatore.
3. Qualora sia riscontrata la presenza di sostanze ritenute pericolose o nocive, l'ufficio dovrà provvedere immediatamente ad informare le competenti autorità di Polizia o Sanitarie.
4. I verbali delle operazioni relative agli oggetti rinvenuti e consegnati al Comune sono tenuti in ordine progressivo annuale.
5. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali come anelli, orologi, ecc.. dovranno essere custoditi in cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'Ufficio di Polizia Locale.

Art 4 - Restituzione d'ufficio di documenti e beni

1. Qualora trattasi di documenti, libretti o simili, si procederà nel seguente modo in relazione alla residenza dell'interessato:

- a. per i residenti del Comune dovrà essere data comunicazione del ritrovamento;
 - b. per i residenti in altri Comuni italiani dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati al Sindaco del Comune di residenza;
 - c. per i cittadini stranieri dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati ai relativi Consolati o Ambasciate o alla questura del luogo di rilascio.
2. Nella comunicazione di cui al precedente punto 1 dovranno essere segnalati eventuali beni ritrovati, rimasti in deposito presso il Comune.
 3. Quando il documento rinvenuto sia solo un blocco di assegni di conto corrente, una tessera bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio e simili, il Comune provvederà ad inviarli agli Istituti Finanziari emittenti. Stessa procedura dovrà essere adottata per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti.
 4. Le targhe dei veicoli, rinvenute e depositate presso il Comune dovranno essere inviate all'ente competente.
 5. La trasmissione dei documenti indicati nel presente articolo, dovrà avvenire a cura dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune entro 10 giorni dalla data del verbale di ritrovamento.

Art. 5 – Distruzione degli oggetti rinvenuti

1. Gli oggetti privi di valore commerciale così come individuati dal precedente articolo 3, comma 2 e le tessere o i documenti privi di valore legale, dopo un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni dal ritrovamento, sono distrutti a cura del Comune.
2. Qualora l'oggetto rinvenuto sia alimento deperibile, il Comune dopo 24 (ventiquattro) ore di giacenza provvede alla distruzione.

Art. 6 – Pubblicità del ritrovamento degli oggetti in consegna

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, l'Ufficio di Polizia Locale provvede a dare adeguata pubblicità dell'elenco degli oggetti rinvenuti e non già restituiti o distrutti, tramite pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Art. 7 - Restituzione dei beni rinvenuti al proprietario

1. Gli oggetti rinvenuti sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante previa presentazione di descrizione in forma scritta del bene smarrito, nonché copia dell'eventuale denuncia di smarrimento o di furto.

2. Gli oggetti in consegna al Comune non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
3. Esperite le procedure di accertamento, il Comune redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità che ritira il bene.
4. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità del ritrovamento e della restituzione.

Articolo 8 – Premio al ritrovatore

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'articolo 930 del Codice Civile.
2. La richiesta del premio andrà formulata per iscritto al Comune, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto al momento della riconsegna.
3. Della consegna del bene al proprietario, il Comune ne darà comunicazione al ritrovatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di restituzione.
4. Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai dipendenti del Comune, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 9 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 6 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto rinvenuto sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso inviato dal Comune, pena la decadenza del diritto.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento al Comune degli oneri di cui al precedente articolo 8.

Art. 10 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune diviene proprietario dell'oggetto rinvenuto allorquando, decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.
2. Gli oggetti così divenuti di proprietà del Comune, previa stima, saranno inventariati e acquisiti al patrimonio del Comune.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, nelle materie oggetto del presente regolamento, s'intendono automaticamente recepite.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge.

NORME DI RIFERIMENTO

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930-931 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Articolo 931 C.C. - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.